

DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 59, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura, in lotti, di prodotti chimici.

Lotto 1 – SOLVENTI ED ADDITIVI PER HPLC-MS – CIG B090A711A4

Lotto 2 – SOLVENTI COMUNI – CIG B090A72277

Lotto 3 – SOLVENTI ANIDRI – CIG B090A7334A

Lotto 4 – SOLVENTI DEUTERATI – CIG B090A7441D

Lotto 5 – ACIDI E BASI – CIG B090A754F0

Lotto 6 – SALI – CIG B090A765C3

Lotto 7 – FINE CHEMICALS – CIG B090A77696

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| <i>PREMESSE</i> | 4 |
| 1. <i>PIATTAFORMA TELEMATICA</i> | 4 |
| 1.1. <i>LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</i> | 4 |
| 1.2. <i>DOTAZIONI TECNICHE</i> | 5 |
| 1.3. <i>IDENTIFICAZIONE</i> | 5 |
| 2. <i>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i> | 5 |
| 2.1 <i>DOCUMENTI DI GARA</i> | 5 |
| 2.2 <i>CHIARIMENTI</i> | 6 |
| 2.3 <i>COMUNICAZIONI</i> | 6 |
| 3. <i>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i> | 7 |
| 3.1 <i>DURATA</i> | 7 |
| 3.2 <i>REVISIONE DEI PREZZI</i> | 7 |
| 3.3 <i>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</i> | 7 |
| 4. <i>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i> | 8 |
| 5. <i>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</i> | 9 |
| 6. <i>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</i> | 10 |
| 6.1 <i>REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</i> | 10 |
| 6.2 <i>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</i> | 10 |
| 6.3 <i>INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI</i> | 10 |
| 7. <i>AVVALIMENTO</i> | 11 |
| 8. <i>SUBAPPALTO</i> | 11 |
| 9. <i>GARANZIA PROVVISORIA</i> | 12 |
| 10. <i>SOPRALLUOGO</i> | 13 |
| 11. <i>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</i> | 14 |
| 12. <i>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i> | 14 |
| 12.1 <i>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</i> | 14 |
| 13. <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO</i> | 15 |
| 14. <i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i> | 16 |
| 14.1 <i>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA</i> | 16 |
| 14.2 <i>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO</i> | 18 |

| | |
|---|----|
| 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 | 18 |
| 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO..... | 18 |
| 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI..... | 19 |
| 14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO | 20 |
| 15. OFFERTA ECONOMICA..... | 20 |
| 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 21 |
| 17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA..... | 21 |
| 18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE | 21 |
| 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 22 |
| 20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 22 |
| 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 22 |
| 22. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI | 24 |
| 23. CODICE DI COMPORTAMENTO | 24 |
| 24. ACCESSO AGLI ATTI | 24 |
| 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 24 |
| 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 24 |

PREMESSE

Con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. 163/24 del 09/01/2024, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (nel seguito "IIT") ha deliberato di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, co. 3 (nel seguito "Codice"), per l'affidamento, in lotti, della fornitura di prodotti chimici.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://iit.acquistitelematici.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La conclusione dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59, co. 3 del Codice, avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.

I luoghi di consegna della fornitura sono indicati all'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1 – Solventi ed additivi per HPLC-MS - CIG B090A711A4

Lotto 2 – Solventi comuni – CIG B090A72277

Lotto 3 – Solventi anidri – CIG B090A7334A

Lotto 4 – Solventi deuterati – CIG B090A7441D

Lotto 5 – Acidi e basi - CIG B090A754F0

Lotto 6 – Sali - CIG B090A765C3

Lotto 7 – Fine chemicals - CIG B090A77696

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Enzo Gelati.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice e relativo allegato II.14, verrà nominato da IIT prima della stipula dell'Accordo Quadro.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee Guida AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice Civile.

IIT non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma di e-procurement*" e nei Manuali - Guide disponibili nella Piattaforma Telematica nella sezione Guide.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, IIT può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso..

IIT si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma di e-procurement* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento denominato "*Termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma di e-procurement*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'Help Desk del Gestore della Piattaforma, accedendo a <https://iit.acquistitelematici.it/> - Menu "Assistenza – contatti".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
- I. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (unico per tutti i lotti);
 - II. Stima importo a base di gara contenente elenco dei prodotti richiesti e stima consumi suddivise per ciascun lotto;
 - III. Condizioni Generali di Acquisto di IIT;
 - IV. Schema di contratto (unico per tutti i lotti);
- b) Bando di gara (unico per tutti i lotti);
- c) Disciplinare di gara (unico per tutti i lotti);
- d) Schema di domanda di partecipazione;
- e) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (versione .xml);
- f) Fac simile dichiarazione conformità all'originale dei documenti presentati;
- g) Elenco prezzi unitari offerti per ciascun lotto;
- h) Informativa privacy;
- i) Termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma di E-Procurement;
- La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo di IIT, nella sezione relativa alla procedura di cui trattasi, al seguente link: <https://iit.acquistitelematici.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 13:00 del giorno 27/03/2024 in via telematica per mezzo della funzionalità "*Invia quesito alla stazione appaltante*", all'interno della sezione della procedura di gara di che trattasi alla voce "*Dettagli*".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla procedura di cui trattasi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra IIT e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Pertanto, le comunicazioni tra IIT e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "*Area Messaggi*" dedicata alla procedura di che trattasi. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, IIT provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

A tal riguardo si specifica che, in fase di partecipazione alla presente procedura, è responsabilità del concorrente indicare sulla Piattaforma Digitale gare telematiche di IIT l'indirizzo PEC corrispondente al domicilio digitale suddetto, atteso che la Piattaforma non opera alcuna verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato in Piattaforma e quanto presente nella banca dati di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo n. 82/05. Pertanto, in caso di non corrispondenza dell'indirizzo PEC indicato dal concorrente con quello di cui al domicilio digitale suddetto, si specifica fin d'ora che IIT non potrà essere ritenuta responsabile del mancato invio delle comunicazioni al domicilio digitale e ai fini della decorrenza dei termini di legge farà fede la data e l'ora riportata nell'avviso di consegna della comunicazione inviata all'indirizzo indicato dal concorrente sulla Piattaforma.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi

del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La categoria principale per tutti i lotti è la fornitura di prodotti chimici. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

| Numero lotto | Oggetto del lotto | CPV | CIG | Importo in Euro Iva esclusa |
|--------------|----------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| 1 | Solventi ed additivi per HPLC-MS | 24320000-3 Prodotti chimici di base organici | B090A711A4 | 43.191,10 |
| 2 | Solventi comuni | 24320000-3 Prodotti chimici di base organici | B090A72277 | 120.917,65 |
| 3 | Solventi anidri | 24320000-3 Prodotti chimici di base organici | B090A7334A | 14.062,65 |
| 4 | Solventi deuterati | 24315100-6 Acqua pesante, altri isotopi e loro composti | B090A7441D | 22.426,95 |
| 5 | Acidi e basi | 24311000-7 Elementi chimici; acidi inorganici e composti | B090A754F0 | 22.652,72 |
| 6 | Sali | 24314000-8 Sali metallici acidi vari | B090A765C3 | 53.442,95 |
| 7 | Fine chemicals | 24327000-2 Prodotti chimici organici vari | B090A77696 | 75.176,61 |

Tabella 1 – Descrizione dei lotti

Ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 si precisa che per l'affidamento di tutti i lotti non è prevista l'elaborazione del DUVRI e quindi l'individuazione dei relativi oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, atteso che il citato articolo dispone la non applicazione del co. 3 del medesimo articolo di legge in caso di mera fornitura di materiali o attrezzature, quali quelli oggetto dell'affidamento di che trattasi.

3.1 DURATA

L'Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura o fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, se antecedente. Per durata del contratto di Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale IIT potrà concludere con il Fornitore Ordini di Acquisto conseguenti all'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80,00% (ottanta/00 per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

IIT si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 117.290,21 (centodiciasettemiladuecentonovanta/21) IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 120, co. 9, per ogni lotto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, IIT può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 93.832,16 (novantatremilaottocentotrentadue/16) IVA esclusa.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Per ogni lotto, IIT si riserva di modificare il contratto di Accordo Quadro in corso di esecuzione nel caso di introduzione di nuovi prodotti, coerenti con quelli già previsti per il singolo lotto, quale modifica all'oggetto del contratto del lotto interessato e senza che ciò comporti alcuna variazione dell'importo complessivo del relativo contratto di Accordo Quadro.

In tale ipotesi, IIT definirà il relativo prezzo nel seguente modo:

- comparazione con i prezzi di mercato del prodotto, per l'area geografica di interesse, al quale verrà applicato il ribasso percentuale di aggiudicazione;
- qualora non fosse possibile procedere mediante la suddetta comparazione con i prezzi di mercato, si chiederà il prezzo di listino/una quotazione al Fornitore del lotto di riferimento al quale verrà applicato il ribasso percentuale di aggiudicazione.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad euro 562.993,00 (cinquecentosessantaduemilanovecentonovantatre/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

| Lotto | Importo per 36 mesi | Importo proroga 12 mesi | Importo variazione del quinto | Importo complessivo |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Lotto 1 – Solventi ed additivi per HPLC-MS | 43.191,10 € | 14.397,03 € | 11.517,63 € | 69.105,76 € |
| Lotto 2 – Solventi comuni | 120.917,65 € | 40.305,88 € | 32.244,71 € | 193.468,24 € |
| Lotto 3 – Solventi anidri | 14.062,65 € | 4.687,55 € | 3.750,04 € | 22.500,24 € |
| Lotto 4 – Solventi deuterati | 22.426,95 € | 7.475,65 € | 5.980,52 € | 35.883,12 € |
| Lotto 5 – Acidi e basi | 22.652,72 € | 7.550,91 € | 6.040,72 € | 36.244,35 € |
| Lotto 6 – Sali | 53.442,95 € | 17.814,32 € | 14.251,45 € | 85.508,72 € |
| Lotto 7 – Fine chemicals | 75.176,61 € | 25.058,87 € | 20.047,09 € | 120.282,57 € |
| Totale | 351.870,63 € | 117.290,21 € | 93.832,16 € | 562.993,00 € |

Tabella 2 - Valore globale stimato dell'appalto

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, co. 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui IIT accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

IIT verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (nel seguito "FVOE").

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata a IIT.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione a IIT.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, IIT ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione

affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

IIT verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di IIT e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'IIT tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a:

| Lotto | Importo IVA esclusa |
|--|---------------------|
| Lotto 1 – Solventi ed additivi per HPLC-MS | 69.105,76 € |
| Lotto 2 – Solventi comuni | 193.468,24 € |
| Lotto 3 – Solventi anidri | 22.500,24 € |
| Lotto 4 – Solventi deuterati | 35.883,12 € |
| Lotto 5 – Acidi e basi | 36.244,35 € |
| Lotto 6 – Sali | 85.508,72 € |
| Lotto 7 – Fine chemicals | 120.282,57 € |

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6.2 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'IIT in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, IIT procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'IIT dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Per ogni lotto, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due percento) del valore complessivo di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Codice, e precisamente di importo pari a:

| Numero lotto | Oggetto del lotto | Importo garanzia provvisoria |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Solventi ed additivi per HPLC-MS | 1.382,11 € |
| 2 | Solventi comuni | 3.869,36 € |
| 3 | Solventi anidri | 450,00 € |
| 4 | Solventi deuterati | 717,66 € |
| 5 | Acidi e basi | 724,88 € |
| 6 | Sali | 1.710,17 € |
| 7 | Fine chemicals | 2.405,65 € |

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, su conto corrente intestato alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia i cui estremi saranno comunicati previa richiesta da inoltrare a IIT non oltre 4 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È onere dell'operatore economico predisporre le necessarie operazioni bancarie in modo tale che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo corrispondente alla garanzia risulti versato sul conto corrente indicato da IIT.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego, 30 - 16163 Genova C.F. 97329350587 – P.I. 09198791007);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, co. 5 del Codice, su richiesta dell'IIT per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è richiesto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per la sola partecipazione al Lotto 2, secondo quanto descritto nella sottostante tabella:

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--|------------|-------------------------|
| Lotto 1 – Solventi ed additivi per HPLC-MS | B090A711A4 | Esente |
| Lotto 2 – Solventi comuni | B090A72277 | 18,00 Euro |
| Lotto 3 – Solventi anidri | B090A7334A | Esente |
| Lotto 4 – Solventi deuterati | B090A7441D | Esente |
| Lotto 5 – Acidi e basi | B090A754F0 | Esente |
| Lotto 6 – Sali | B090A765C3 | Esente |
| Lotto 7 – Fine chemicals | B090A77696 | Esente |

Tabella 3 - Importo contributo ANAC

IIT accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, IIT richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito da IIT è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 02/04/2024, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 e nel documento denominato "Termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma di e-procurement", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica (Elenco prezzi unitari offerti) *una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.*

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. IIT considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite comunicazione a mezzo PEC, inviata automaticamente dalla Piattaforma medesima e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, nella sezione Documentazione di gara presente nei “*Dettagli*” della presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di IIT entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, IIT procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, IIT può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla procedura di che trattasi, la seguente documentazione. Si specifica che la "Busta - Documentazione Amministrativa" è unica per tutti i lotti.

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Garanzia provvisoria per ogni lotto e se del caso, all'art. ai sensi dell'art. 106, co. 8 del Codice, documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) Documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.3;
- 5) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 6) Dichiarazione Operatori economici in concordato;
- 7) Informativa privacy debitamente sottoscritta per accettazione;
- 8) In caso di partecipazione al lotto n.2, copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "*Fac simile domanda di partecipazione*".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare a IIT la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui IIT ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, co. 3, del decreto legge n. 77/2022;
- Assoggettamento all'obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da IIT e reperibile nella sezione "Trasparenza" del profilo di committenza di IIT all'indirizzo <https://www.iit.it/it/trasparenza> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'IIT la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- indirizzo PEC per le comunicazioni;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma *l'eDGUE Response* direttamente dalla sezione Cruscotto, attraverso il pulsante *Compila eDGUE response* presente all'interno del box Gare e negoziazioni. A tal proposito occorre in primo luogo accedere ai "Dettagli" della procedura di gara d'interesse e scaricare il fac-simile allegato in corrispondenza della voce DGUE oppure scaricarlo, sempre dai "Dettagli" della procedura di interesse, nella sezione Documentazione di gara; il file scaricato corrisponde all'*eDGUE Request in formato XML*.

Sarà possibile specificare i propri dati e rispondere a tutti i criteri di esclusione e di selezione inseriti da IIT nella eDGUE Request. Infine l'operatore economico dovrà salvare la Response e riallegare il file in fase di partecipazione alla procedura di gara di riferimento precisamente nella busta amministrativa, in corrispondenza della voce DGUE (Documento di gara unico europeo). Per maggiori dettagli si rimanda al manuale Guida all'eDGUE Response.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo co., lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il PASSOE dell'ausiliaria,
- la dichiarazione di avvalimento;

- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 1) garanzia provvisoria per ogni lotto e se del caso, all'art. ai sensi dell'art. 106, co. 8 del Codice, documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, come meglio specifico all'art. 9 del presente Disciplinare di gara;
- 2) Informativa privacy debitamente sottoscritta per accettazione;
- 3) in caso di partecipazione al lotto n. 2 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, come meglio specifico all'art. 11. del presente Disciplinare di gara;

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, per ogni singolo lotto, l'ELENCO PREZZI UNITARI OFFERTI, utilizzando unicamente il documento messo a disposizione da IIT.

L'offerente deve dichiarare quanto segue:

- a) I prezzi unitari offerti per ciascun prodotto chimico, oggetto del presente affidamento, sono da dichiarare utilizzando, a pena d'esclusione, unicamente il suddetto modulo "Elenco prezzi unitari offerti". I prezzi dovranno essere dichiarati in euro e al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il file "Elenco prezzi unitari offerti" dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare:
 - o nella colonna 5 "Prezzo unitario offerto iva esclusa – in cifre" deve essere indicato il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto richiesto, espresso in cifre, fino al secondo decimale;
 - o nella colonna 6 "Prezzo unitario offerto iva esclusa – in lettere" deve essere indicato il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto richiesto espresso in lettere;
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quest'ultimo;
 - o nella colonna 7 "prezzi totali offerti iva esclusa – in cifre" deve essere riportato il prodotto risultante dalla quarta colonna "Q.tà Stimata" per i prezzi indicati nella sesta colonna. Il prezzo dovrà essere espresso in cifre fino al secondo decimale;
 - o in calce al suddetto modulo, deve essere indicato il prezzo complessivamente offerto, fino al secondo decimale, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella colonna 7, unitamente al conseguente ribasso percentuale, fino al quarto decimale, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
 - o impegno ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto del Bando di gara e del Progetto;
 - o dichiarazione attestante che la fornitura integra tutti i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, nessuno escluso, dal Bando di gara e dal Progetto;
 - o marca, modello e ogni altro elemento identificativo del prodotto offerto, corredato, eventualmente, da brochure, data sheet ecc.
 - o a pena di esclusione, il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, fino al quarto decimale, offerto sull'importo posto a base di gara per la fornitura oggetto del presente affidamento;
 - o prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere, come risultante dall'applicazione del suddetto ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
 - o rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
 - o validità dell'offerta, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa;
 - o accettazione delle condizioni di esecuzione della fornitura di cui al Progetto;

- o di avere, direttamente o con delega a persona dipendente, esaminato tutti i documenti di gara, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato la prestazione in oggetto realizzabile ed il prezzo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;

SI PRECISA CHE I SINGOLI PREZZI UNITARI OFFERTI, A PENA D'ESCLUSIONE, NON POTRANNO ESSERE IN AUMENTO.

Successivamente alla sua compilazione, ossia in seguito all'indicazione puntuale di tutti i prezzi offerti, del valore complessivo del servizio e quindi della percentuale di ribasso offerta, sarà cura dell'Offerente firmare debitamente il documento "Elenco Prezzi Unitari Offerti".

Si precisa, infine, che nella colonna 4, il campo relativo al "Prezzo unitario a base di gara" è stato inserito con l'unico scopo di facilitare la compilazione della colonna 5 da parte dell'offerente, atteso il considerevole numero di righe da compilare.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto e quanto risultante dall'applicazione del ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari sono corretti in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Qualora le cifre decimali fossero in numero maggiore di quanto in ogni voce specificamente richiesto, IIT procederà d'ufficio a troncare la cifra al decimale richiesto senza operare alcun arrotondamento.

Sia per il ribasso che per il prezzo unitario e il prezzo complessivamente offerto, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quest'ultima indicazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto di aggiudicazione dell'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 3, del Codice, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Ai sensi dell'art. 108, co. 3 del Codice, l'Accordo Quadro sarà concluso con un solo offerente per ciascun lotto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 03/04/2024 alle ore 09:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma e a mezzo PEC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end. L'offerente potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara cliccando sul pulsante "Assisti alla seduta di gara" presente nei "Dettagli" della procedura e avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la commissione/seggio di gara.

IIT ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia (se sussistente) e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. IIT si riserverà, se ritenuto opportuno, di procedere alla verifica della documentazione amministrativa altresì del concorrente secondo in graduatoria.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP si avvale di uno o più dipendenti in ruolo presso l'Ufficio gare e contratti di IIT per lo svolgimento delle operazioni di gara

di cui al presente articolo.

Il dipendente in ruolo presso l'Ufficio gare procede, relativamente a ciascun singolo lotto ed in ordine di lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Si evidenzia che, qualora non sia possibile individuare il primo classificato a causa di una pluralità di offerte con il medesimo ribasso, si procederà, previa assegnazione di un congruo termine, all'effettuazione di un ulteriore confronto competitivo tra gli offerenti a pari merito, nelle modalità che saranno all'uopo indicate da IIT. Il primo classificato sarà individuato sulla base dell'esito del suddetto confronto competitivo. Nel caso in cui, anche all'esito del confronto competitivo, permanga una situazione di parità tra gli offerenti, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio pubblico.

Si precisa inoltre che, in presenza di una pluralità di offerte che presentino il medesimo ribasso, ma che siano collocate in posizioni successive alla prima, la graduatoria sarà determinata attraverso sorteggio pubblico da esperire tra gli offerenti a pari merito.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base ai seguenti elementi specifici appaia anormalmente bassa:

- 1.1. economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati e del metodo di costruzione;
- 1.2. soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi;
- 1.3. originalità delle forniture proposti dall'offerente.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'ufficio gare di IIT procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il soggetto risultato primo in graduatoria.

Il RUP provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, IIT richiederà al miglior offerente la presentazione, a mezzo PEC, delle schede tecniche di ogni prodotto offerto assegnandogli un congruo termine. IIT si riserva inoltre, qualora ritenuto opportuno, di richiedere al fornitore altresì una campionatura del prodotto offerto.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, IIT può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Inoltre, entro i successivi 10 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario di ciascun lotto dovrà produrre tassativamente i documenti necessaria alla sottoscrizione del contratto, quali:

- La garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento, ai fini della stipula del contratto d'appalto in nome e per conto del mandatario stesso e della mandante (solo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese);
- Dichiarazione circa il conto corrente dedicato e i soggetti delegati che vi operano, utilizzando l'allegato modello "DICHIARAZIONE DATI BANCARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E SS.MM.II.";
- Dichiarazione contenente l'indicazione del Referente tecnico operativo aziendale designato (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, posizione all'interno della società*), al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale;
- Dichiarazione sostitutiva art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187.

Qualora il formato/confezionamento dei prodotti posseduti dall'aggiudicatario non corrisponda a quello richiesto nell'elenco prezzi unitari, l'Aggiudicatario dovrà fornire un file in formato excel con l'indicazione del diverso formato/confezionamento del prodotto e il relativo prezzo ricalcolato in base all'offerta presentata in gara.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto di IIT, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione tramite bonifico bancario.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario di ogni lotto eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore dei/del lotti/lotto

aggiudicati/o.

Sono a carico dell'aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2 del Codice.

22. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

IIT, per l'affidamento di ciascun Appalto Specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro, in riferimento a ciascun lotto di aggiudicazione, invia al Fornitore, a mezzo PEC il relativo Ordine di Acquisto.

Ciascun Appalto Specifico sarà basato sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro e nelle altre condizioni specifiche indicate in relazione a ciascun lotto.

Ciascun Appalto Specifico avrà ad oggetto la fornitura di prodotti chimici elencati nel Progetto. Le effettive quantità da fornire, i relativi importi e i luoghi di consegna saranno determinati dal IIT, sino a concorrenza dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro.

L'importo di ciascun Appalto Specifico sarà definito quale prodotto del prezzo previsto dall'Accordo Quadro per le quantità richieste nell'Ordine di Acquisto.

Gli appalti specifici potranno essere finanziati sia da fondi interni di cui IIT usufruisce per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, sia da fondi esterni puntualmente individuati e indicati a tramite apposito CUP.

Si precisa che la decorrenza del termine di vigenza dell'Accordo Quadro, ossia i 36 mesi, o dell'eventuale proroga o altra opzione, e l'esaurimento dell'importo contrattuale se precedente, non pregiudica in alcun modo l'esecuzione degli Appalti Specifici precedentemente affidati le cui attività non siano ancora concluse.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di IIT delle prestazioni subappaltate.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ogni lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di IIT e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ogni lotto ha l'onere di prendere visione del predetto documento pubblicato nella sezione "Trasparenza" del profilo di committenza di IIT all'indirizzo <https://www.iit.it/it/trasparenza>.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'Art. 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'allegata "Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori".